

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 GIUGNO 2018

(proposta dalla G.C. 18 maggio 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	MONTALBANO Deborah
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	ROSSO Roberto
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CURATELLA Cataldo	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
FASSINO Piero	LUBATTI Claudio	SICARI Francesco
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e la Consigliera: CHESSA Marco - MORANO Alberto - TISI Elide.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE N. 318 SULLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE DI STRADA. ADEGUAMENTI ALLA D.G.R. 27 GIUGNO 2012 N. 24-4049 E ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 42/2017.

Proposta dell'Assessore Unia, di concerto con l'Assessore Giusta, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il D.P.R. del 28 maggio 2001 n. 311, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), all'articolo 6 ha abrogato i commi primo e secondo dell'articolo 121 del TULPS stesso, presupposto sul quale si basava l'effettuazione delle richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovagli e le richieste di permesso per le esibizioni riguardanti gli artisti di strada.

La Regione Piemonte, mediante la Legge Regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i. "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", si è quindi dotata di uno strumento normativo che promuove e valorizza le espressioni artistiche di strada identificando la Regione stessa come territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico.

La Legge Regionale n. 17/2003 ha assunto pertanto quale finalità la valorizzazione delle arti di strada, promuovendone la conoscenza e la diffusione in ambito piemontese, ampliandone la fruizione da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, incentivando il ruolo di aggregazione, di valorizzazione culturale e turistica che queste discipline artistiche possono svolgere, favorendo la creazione di rapporti stabili fra i nuclei artistici e realtà territoriali, contribuendo allo sviluppo artistico, professionale e produttivo delle arti di strada, anche in un'ottica di costante rinnovamento e potenziamento qualitativo delle creazioni artistiche nonché favorendo occasioni di incontro, di collaborazione e di scambio con altre realtà nazionali e internazionali, per un aggiornamento ed una migliore conoscenza della scena artistica contemporanea.

Agli artisti di strada è tuttavia richiesto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 17/2003, che le attività siano effettuate senza alcuna forma di pubblicità, senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti e nel rispetto delle normative vigenti, tra cui le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale. L'articolo 5 comma 1 stabilisce inoltre che i Comuni indichino i luoghi dove non si possono svolgere tali attività di strada e approvino un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

La Città di Torino ha regolamentato tale attività indicandone le modalità di svolgimento con l'articolo 31 del Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e inoltre, come richiamato dal comma 5 del medesimo articolo 31, con l'articolo 24 del Regolamento di Polizia Urbana, prevedendo una sostanziale semplificazione degli adempimenti per le singole espressioni artistiche le quali siano limitate con riferimento ai livelli sonori, ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento

acustico", articolo 6, comma 1, lettere e) ed h), ed alla successiva Legge della Regione Piemonte del 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), ha altresì adottato un Regolamento, in vigore dalla data del 19 giugno 2006, finalizzato alla tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

In particolare il Titolo III del summenzionato Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo anche in deroga ai limiti ordinariamente vigenti, stabilendo per tali autorizzazioni il campo di applicazione (articolo 11), le modalità di richiesta e rilascio (articolo 12), la localizzazione dei siti (articolo 13), gli orari e la durata (articolo 14), i limiti di immissione sonora (articolo 15) e le sanzioni e i provvedimenti restrittivi (articolo 16). Tali autorizzazioni sono concesse con atto dirigenziale con le modalità previste dall'articolo 12 e nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 14 del Regolamento succitato.

Al fine di dare attuazione al D.P.R. del 28 maggio 2001 n. 311, in considerazione delle Legge Regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i., laddove prevede che tali attività siano svolte nel rispetto "delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale" e considerata la volontà dell'Amministrazione di promuovere e sostenere le attività dell'arte di strada compatibilmente con le esigenze di quiete della cittadinanza, semplificando e armonizzando la regolamentazione vigente, appare necessario che le espressioni artistiche da parte di artisti di strada singoli o associati restino regolate da quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana, di cui con D.G.C. (mecc. 2018 01316/095) è avviata la revisione, e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e siano escluse dalle procedure previste dal Titolo III Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, limitando queste ultime esclusivamente alle manifestazioni, quali spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero a quelle attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Si propone pertanto la variazione dell'articolo 11 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, aggiungendo al comma 1 un nuovo punto d), che reciti:

"d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche".

Pertanto tali attività non risultano richiamate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52."

In attesa di una più organica revisione del Regolamento Comunale n. 318, sulla scorta della medesima Deliberazione della Giunta Regionale, appare inoltre necessario procedere ad un parziale adeguamento del Regolamento, anche al fine di meglio definire alcuni criteri di tutela, prevedendo:

- di sostituire all'articolo 15 comma 1 le parole: "al limite differenziale di immissione." con le seguenti: "ai livelli interni di immissione.";
- di sostituire all'articolo 19 comma 1 le parole: "al limite differenziale di immissione." con le seguenti: "ai livelli interni di immissione.";
- di sostituire all'articolo 32 comma 3 le parole: "sono validi fino all'emanazione dei criteri" con le seguenti "sono validi per quanto non in contrasto con criteri".

Peraltro, l'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2017 ha modificato l'articolo 10 della Legge 447/1995 relativo alle sanzioni amministrative da applicare in caso di superamento dei valori limite ovvero di violazione dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della medesima legge.

Appare pertanto opportuno procedere infine ad un generale adeguamento del Regolamento Comunale n. 318, per le parti relative alle sanzioni, prevedendo in particolare:

- di sostituire all'articolo 10 comma 1 le parole: "da Euro 516,00 a Euro 5.160,00" con le seguenti: "da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00";
- di aggiungere, di seguito all'articolo 10 comma 1, il seguente comma 1 bis: "Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, ed in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) ed h), della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.";
- di aggiungere, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: "Comuni contermini," le seguenti "ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 1bis,";
- di sostituire all'articolo 10 comma 3 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
- di sostituire all'articolo 10 comma 5 le parole: "da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00";
- di sostituire all'articolo 10 comma 6 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
- di sostituire all'articolo 10 comma 7 le parole: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 3/2003." con le seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di

- norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.";
- di sostituire all'articolo 16 comma 1 la parola: "richiesta" con le seguenti: "richiesta e rilasciata" e le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - di sostituire all'articolo 16 comma 2 la parola: "richiesta" con le seguenti: "richiesta e rilasciata" e le parole: "da Euro 516,00 a Euro 5.160,00" con le seguenti: "da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00";
 - di sostituire all'articolo 16 comma 3 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - di sostituire all'articolo 21 comma 1 la parola: "richiesta" con le seguenti: "richiesta e rilasciata", le parole: "da Euro 516,00 a Euro 5.160,00" con le seguenti: "da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00" e le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - di sostituire all'articolo 21 comma 2 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - di eliminare all'articolo 26 comma 7 le parole "a carico del proprietario,";
 - di sostituire all'articolo 27 le parole: "i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità." con le parole: "nel caso vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi ovvero dell'agibilità.".
- Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. n. 42/2017;

Vista la Legge Regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049;

Visto il Regolamento comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di semplificare e armonizzare la regolamentazione vigente in merito alle espressioni artistiche da parte di artisti di strada singoli o associati, prevedendo che siano regolate da quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana, di cui è avviata la revisione, e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e siano invece escluse dalle procedure previste dal Titolo III Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, limitando queste ultime esclusivamente alle manifestazioni, quali spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero a quelle attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- 2) di modificare conseguentemente il Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, con riformulazione dell'articolo 11 aggiungendo al comma 1 un nuovo punto d), che reciti: "d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.";
- 3) di modificare il Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049, prevedendo, anche al fine di meglio definire criteri di tutela, in particolare:
 - a) di sostituire all'articolo 15 comma 1 le parole: "al limite differenziale di immissione." con le seguenti: "ai livelli interni di immissione.";
 - b) di sostituire all'articolo 19 comma 1 le parole: "al limite differenziale di immissione." con le seguenti: "ai livelli interni di immissione.";
 - c) di sostituire all'articolo 32 comma 3 le parole: "sono validi fino all'emanazione dei criteri" con le seguenti: "sono validi per quanto non in contrasto con criteri";
- 4) di modificare il Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, in considerazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 42 del 2017, per le parti relative alle sanzioni, prevedendo in particolare:
 - a) di sostituire all'articolo 10, comma 1 le parole: "da Euro 516,00 a Euro 5.160,00" con

- le seguenti: "da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00";
- b) di aggiungere, di seguito all'articolo 10 comma 1 il seguente comma 1bis: "Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, ed in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) ed h), della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.";
 - c) di aggiungere, all'articolo 10 comma 2, dopo le parole "Comuni contermini," le seguenti: "ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 1bis,";
 - d) di sostituire all'articolo 10 comma 3 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - e) di sostituire all'articolo 10 comma 5 le parole: "da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00";
 - f) di sostituire all'articolo 10 comma 6 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - g) di sostituire all'articolo 10 comma 7 le parole: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 3/2003." con le seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.";
 - h) di sostituire all'articolo 16 comma 1 la parola: "richiesta" con le seguenti: "richiesta e rilasciata" e le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - i) di sostituire all'articolo 16 comma 2 la parola: "richiesta" con le seguenti: "richiesta e rilasciata" e le parole: "da Euro 516,00 a Euro 5.160,00" con le seguenti: "da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00";
 - j) di sostituire all'articolo 16 comma 3 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - k) di sostituire all'articolo 21 comma 1 la parola: "richiesta" con le seguenti: "richiesta e rilasciata", le parole: "da Euro 516,00 a Euro 5.160,00" con le seguenti: "da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00" e le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - l) di sostituire all'articolo 21 comma 2 le parole: "da Euro 258,00 a Euro 10.329,00" con le seguenti: "da Euro 500,00 a Euro 20.000,00";
 - m) di eliminare all'articolo 26 comma 7 le parole "a carico del proprietario,";

- n) di sostituire all'articolo 27 le parole: "i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità." con le parole: "nel caso vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi ovvero dell'agibilità.";
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

F.to Unia

L'ASSESSORE AI DIRITTI

F.to Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO
ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI

F.to Beltramino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 22

ASTENUTI 1:

Montalbano Deborah

FAVOREVOLI 20:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 2:

Magliano Silvio, Napoli Osvaldo

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 22

ASTENUTI 1:

Rosso Roberto

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
